

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI SEMENTINA DEL 2 DICEMBRE 2018

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO – SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIONE – SIGILLO

Art. 1

Definizione e
scopo
(Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è Patriziato di Sementina
Il territorio del Patriziato si estende su tutta la giurisdizione dell'ex Comune di Sementina ed ai beni posseduti dall'ente sul territorio dell'ex Comune di Gudo.

Art. 2

Altri enti
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'articolo 2 LOP.

Art. 3

Costituzione
(Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Sementina, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12 dicembre 1995, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4

Sigillo

Il sigillo patriziale, di forma circolare, porta il nome del Patriziato e lo stemma dell'ex Comune di Sementina: esso è suddiviso in 2 campi: in quello superiore è rappresentata, su fondo rosso, una murata di fortificazione, in quello inferiore, su fondo azzurro, un corso d'acqua.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 5

Pubblico
Concorso
(Art. 12 cpv.3
LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso, tramite esposizione all'Albo Patriziale.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'Albo Patriziale, anche sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Art. 6

Lavoro comune
(Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è prevista ogni anno l'organizzazione di una giornata di lavoro comune. Il Patriziato non preleva quote per coloro che non corrispondono la prestazione, ma può concedere facilitazioni in ambito di godimenti ai partecipanti.

Capo II Modi di godimento

Art. 7
Modi di
godimento
(Art. 28 cpv.1
LOP)

Il godimento di beni patriziali è di regola concesso anche alle famiglie non patrizie, domiciliate nel quartiere di Sementina alle stesse condizioni dei fuochi patrizi.

Art. 8
Boschi

Tutti i boschi del Patriziato sono sottoposti alle leggi e regolamenti cantonali e federali. Chi intende tagliare legname d'opera dovrà inoltrare domanda all'Ufficio patriziale, motivando la richiesta, indicando la quantità e l'utilizzo del legname. Nessun taglio potrà essere effettuato prima dell'assegnazione dell'Ufficio patriziale e del funzionario competente della Sezione forestale.

Art. 9
Tassa
(Art. 28 cpv.2
LOP)

Abrogato contenuto nell'articolo 11

Art. 10
Godimento di
non patrizi

Abrogato il principio è contenuto nell'articolo 7.

Art.11
Assegnazione
legna
(Art. 29 LOP)

Quando l'Ufficio Patriziale lo ritiene possibile, viene concesso un certo quantitativo di legna da ardere, ad esclusivo uso domestico. L'Ufficio Patriziale esigerà di regola dai beneficiari una partecipazione finanziaria stabilita nel seguente modo:

1. Legna da ardere in pianta da fr. 1.- a fr. 3.- il quintale.
2. Legna da ardere lavorata secondo i costi di produzione.

Art. 12
Quantitativo

Abrogato.

Art. 13
Taglio piante
divieto

Abrogato: principio contenuto nell'articolo 8

Art. 14
Deposito rifiuti
Divieto

È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.

L'Ufficio patriziale esige lo sgombero di ogni deposito abusivo.

Art. 15
Costruzioni
Divieto

È vietato erigere costruzioni sul territorio del Patriziato senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 16

Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli articoli 40 e seguenti LOP e relativo RA.

Art. 17

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, in particolare gli articoli 56 e seguenti LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I Generalità

Art. 18

Organi
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale.

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 19

Composizione
(Art. 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materiale patriziale.

Art. 20

Attribuzioni
(Art. 68 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) i membri ed i supplenti dell'Ufficio patriziale;
- b) il presidente.

In seduta pubblica:

- a) elegge il proprio Ufficio presidenziale;
- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti incaricati del Patriziato;

- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.
- o) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 21

Assemblee
Ordinarie
Date e oggetti
(Art. 71 e 69
cpv. 3 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno, mediante convocazione.

La prima si riunisce di regola l'ultimo lunedì di marzo:

- a) rinnova l'Ufficio presidenziale;
- b) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
- c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce di regola il primo lunedì di dicembre ed:

- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione, sul preventivo e delibera sullo stesso.

Inoltre l'assemblea delibera sugli oggetti stabiliti dall'ordine del giorno.

Art. 22

Assemblee
straordinarie
(Art. 70 LOP)

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- quando lo ritiene opportuno;
- su domanda popolare;
- quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 23

Assemblee su
domanda
popolare

La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 24

Convocazione
(Art. 72 LOP)

L'Ufficio presidenziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto, domiciliati nel quartiere di Sementina e al domicilio di coloro che lo hanno richiesto a norma dell'articolo 51 LOP, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 25

Luogo e giorno
(Art. 77 lett. a
LOP)

Le assemblee si riuniscono in un luogo pubblico idoneo designato dall'Ufficio patriziale.

Ordine del
giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 26

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto, indicati dall'articolo 24.

Art. 27

Assemblea costitutiva

L'assemblea costitutiva è convocata dall'Ufficio patriziale entro un mese dal rinnovo degli organi patriziali. I lavori sono aperti dal presidente dell'Ufficio patriziale che chiama due cittadini patrizi a fungere da scrutatori provvisori. Invita quindi l'assemblea ad eleggere il suo presidente che rimarrà in carica fino alla prima assemblea ordinaria dell'anno successivo.

Art. 28

Ufficio presidenziale (Art. 72a LOP)

Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un presidente, che sta in carica un anno.

L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

Art. 29

Compiti del presidente

Il presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 30

Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 31

Verbale (Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale è letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 32

Sistema di voto (Art. 77 lett. c LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 33

Discussioni e
votazioni
(Art. 77 lett. d
LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni
Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) **Votazioni preliminari**

Vanno messe in votazione innanzi tutto, le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) **Votazioni eventuali**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via, con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se dal caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 34

Validità delle
risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 capoverso 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 35

Revoca delle
risoluzioni (Art.
74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'articolo 70 LOP e l'articolo 24 del presente Regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 36

Pubblicazione
delle risoluzioni
(Art. 76 cpv.2
LOP)

Il presidente dell'Ufficio patriziale pubblica entro cinque giorni dalla data dell'assemblea le risoluzioni di quest'ultima con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 37

Casi di
collisione (Art.
75 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati,

suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 38

Messaggi
e rapporti
(Art. 77
lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili almeno sette giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Art. 39

Interpellanza
(Art. 77
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di competenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla successiva Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 40

Mozione
(Art. 77
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 41

Pubblicità
(Art. 77
lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 42

Composizione
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente e 2 supplenti.

Art. 43

L'Ufficio patriziale:

a) è l'organo esecutivo del Patriziato;

Competenze in generale (Art. 92 LOP)

- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea o del consiglio patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea o del consiglio patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Art. 44

Competenze in particolare (Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 45

Vice presidente e Commissioni (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Esso può nominare, nel suo seno o fuori, le seguenti Commissioni:

- a) Finanze;
- b) Acquedotto;
- c) Costruzioni

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 46

Luogo
(Art. 94 lett. a
LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 47

Convocazione
delle sedute
Direzione
(Art. 94
lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso, il presidente vi darà seguito entro cinque giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso, la Convocazione può essere fatta dal Vice-presidente o un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette del presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore, se fu designato, e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 48

Supplenti
(Art. 94 lett. C
LOP)

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per comporla.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'articolo 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 49

Votazioni
(Art. 94
lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 50

Validità
della seduta
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio può validamente deliberare se intervengono alla seduta la maggioranza assoluta dei membri (eventualmente i supplenti) e se gli stessi sono stati convocati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio potrà deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 51

Frequenza (Art.
97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 52

Validità delle
risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il

risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta decide la sorte.

Art. 53

Revoca
(Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 54

Collisione
(Art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 55

Divieto di prestazione
(Art.100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 56

Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 57

Verbale
Contenuto
Approvazione
(Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale, tenuto su registro o mediante supporti informatici, è redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 58

Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 59

Ispezione e rilascio di estratti
(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Per il resto è applicabile la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.

Art. 60

Tasse di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 61

Lavori e
forniture

Per le commesse pubbliche è applicabile la legge sulle commesse pubbliche (LcPubb) e il relativo regolamento d'applicazione.

Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore della LCPubb ed alla conseguente abrogazione dell'articolo 95 LOP.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 62

Nomina
(Art. 101 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio, a dipendenza delle rispettive esigenze, i seguenti dipendenti:

- a) il segretario
nonché a dipendenza delle esigenze
- b) il contabile
- c) il guardaboschi
- d) l'usciera
- e) il sorvegliante dell'acquedotto

Le cariche summenzionate possono essere cumulate. L'Ufficio patriziale è inoltre autorizzato a far capo ad un mandato esterno per la tenuta della contabilità.

Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto a dipendenza delle necessità.

Concorso

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma

Art. 63

Periodo di
prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 64

Scioglimento
del rapporto
d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. Il segretario con un preavviso di sei mesi.

Art. 65

Doveri di
servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 66

Segreto
d'ufficio

I dipendenti del Patriziato sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 67

Requisiti
(Art. 103 LOP)

Per la nomina dei dipendenti è richiesta la cittadinanza svizzera.

Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicati all'albo unitamente al bando di concorso.

Art. 68

Incompatibilità

Per carica:

a) i dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale, né far parte della Commissione della gestione; fa eccezione la funzione di segretario quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.

b) Per parentela:

la carica di segretario è incompatibile con quella di presidente dell'Ufficio patriziale per i casi, di cui all'art. 84 LOP, nonché limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.

Art. 69

Compiti
in generale

Il segretario:

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti
in particolare

In particolare il segretario:

a) firma con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato all'Ufficio patriziale;

b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;

c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 70

Compiti

Il guardaboschi:

Il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, il presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 71

Compiti

L'usciera:

L'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia sull'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Art. 72

Compiti

Il sorvegliante dell'acquedotto:

È responsabile del buon funzionamento dell'acquedotto e assicura l'osservanza delle norme prescritte dalle norme applicabili, oltre che da quelle contenute nel regolamento specifico.

Art. 73Provvedimenti
disciplinari

(Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato dev'essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 74Onorari stipendi
e indennità

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari lordi:

- presidente fr. 2000.-

Ai membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni verrà riconosciuto un gettone di presenza nel seguente modo:

- ai membri dell'Ufficio patriziale fr. 50.- ogni seduta;

- ai membri della Commissione fr. 20.- per ogni seduta;

Art. 75Stipendi dei
dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente onorario lordo:

- il segretario fr. 1'000.-

- il contabile fr. 500.-

Il guardaboschi, il sorvegliante dell'acquedotto e il personale avventizio verranno retribuiti secondo le effettive prestazioni effettuate, con una tariffa oraria fissata dall'Ufficio patriziale tra fr. 15.- e fr. 60.- l'ora.

Art. 76Diarie ed
indennità
per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e autorizzate.

- per una giornata fr. 200.-;

- per mezza giornata fr. 100.-.

Capo V**Conti – Esame della gestione –
Commissione della gestione****Art. 77**

Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e seguenti LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 78

Diritto di firma
Pagamenti
Riscossioni
(Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il Vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 79

Contabilità
(Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 80

Commissione gestione
(Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La Commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, all'inizio di ogni legislatura, durante la prima Assemblea dopo le elezioni.

La Commissione della gestione si compone di 3 membri più due supplenti. La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 81

Attribuzioni
(Art. 114 LOP)

La Commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio patriziale in virtù dell'art. 68 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 82

Incompatibilità
(Art. 115 LOP)

Non possono far parte della Commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario

Art. 83

Collisione
(Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 84

Rapporto (Art. 117 LOP)

La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentanti entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio patriziale.

L'assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Funzionamento

Art. 85 Presidente	Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri il presidente.
Convocazione	La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
Numero legale	Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei 3 membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e sono nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.
Ispezione degli atti	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Verbale	La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
Votazione	Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Discrezione	I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.
Art. 86 Commissioni Speciali	Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 87 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)	L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo per la maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 88 Segnalazioni Art. 119 LOP	I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 101 LOP che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Patriziato. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 89
Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.

TITOLO VI

**REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE -
CONVENZIONI**

Art 90
Ordinanza

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'Albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 91
Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese e, il termine di rinnovo o di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 92
Entrata in
vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Diramazione

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno richiesta dietro pagamento di fr. 10.- per copia.

Art. 93
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 4 dicembre 1995.

Art. 94
Articoli non
contemplati

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le norme della Legge organica patriziale, del regolamento di applicazione e, del regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

PER L'UFFICIO PATRIZIALE DI SEMENTINA

Il presidente:

La segretaria:

Approvato dal Consiglio di Stato in data 21 maggio 2019 Inc. n. 477-PRE-15046